



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/0.1/12/1543

Roma, 20 giugno 2011

OGGETTO: Legge 4 novembre 2010, n.183. Banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai permessi per l'assistenza alle persone con disabilità.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita circolare telegrafica, concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N.333-A/ 9807.G.4.1/

Roma, 20 giugno 2011

OGGETTO: Legge 4 novembre 2010, n.183. Banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai permessi per l'assistenza alle persone con disabilità.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione
- Ufficio Ordine Pubblico
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo
delle Attività Amministrative

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA

SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AL CENTRO RICERCA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>SEDE</u>
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^	
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI - ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO
E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI
ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

L'art. 24 della legge 4 novembre, n. 183, ai commi 4, 5 e 6, prescrive
l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di una banca dati informatica nella quale dovranno essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

immessi i dati relativi alla fruizione di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità, da trasmettere telematicamente, a cura di ciascuna Amministrazione.

Con circolare n. 2 del 10 marzo 2011 (all.to 1), il Dipartimento della Funzione Pubblica ha puntualizzato che la rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i dati relativi all'intero anno 2010, concernenti le situazioni regolate dalla normativa pregressa e le situazioni soggette al nuovo regime entrato in vigore il 24 novembre u.s..

Le informazioni relative alla fruizione dei permessi dovranno essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104.

Per l'avvio della procedura e per il tempestivo assolvimento del predetto obbligo telematico, si rende necessaria l'individuazione di responsabili del procedimento per ciascuno di codesti Uffici, allo scopo di approntare un efficiente sistema operativo anche sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Risulta evidente che il responsabile da individuare dovrà essere già munito di apposite credenziali, nonché di utile postazione, per l'accesso ad internet.

Codesti Uffici, una volta individuato, nell'ambito della propria struttura, il suddetto responsabile del procedimento, dovranno trasmettere all'indirizzo di messaggistica certificata: mininterno.333.A.AAGG.RM@cert.messaggistica, entro e non oltre il 23 giugno p.v., l'apposita scheda, in allegato alla presente, debitamente compilata con i dati ivi richiesti (all.to 2).

Di seguito, ciascuno dei responsabili riceverà da questa Direzione Centrale, a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo che dovrà essere indicato nella scheda di cui sopra, i codici di accesso con le credenziali assegnate (*username e password*).

Il responsabile, utilizzando dette credenziali, sarà abilitato ad accedere all'area riservata e dovrà inserire i dati richiesti, avendo cura di attenersi alle indicazioni fornite dalla citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2 del 10 marzo u.s..

Si segnala, altresì, l'opportunità che codesti Uffici si attivino, sin da ora, consultando, nella pagina web www.magellanopa.it/permessi_104, la documentazione di supporto alla procedura di inserimento, affinché il responsabile del procedimento disponga già, ben prima di ricevere le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

credenziali di accesso al sistema, di tutte le informazioni che vi dovrà inserire.

Si evidenzia che la comunicazione va effettuata anche se negativa, ovverosia, anche se presso l'Ufficio non ci sono dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Con la presente si comunica che, oltre agli adempimenti sopra descritti, al fine di corrispondere ad una ulteriore urgente richiesta di informazioni formulata dall'Ispettorato per la funzione pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è necessario compilare anche l'allegata scheda (all.to 3), da inviare all'Ufficio I - Affari Generali e Giuridici di questa Direzione Centrale per le Risorse Umane entro e non oltre il giorno 8 luglio p.v., utilizzando l'indirizzo di messaggistica certificata:

`mininterno.333.A.AAGG@cert.messaggistica.`

Si prega di voler rendere accessibile la presente circolare a tutto il personale interessato, anche se temporaneamente in servizio presso un ufficio diverso da quello di appartenenza (in missione o per altro motivo), oppure momentaneamente assente per qualsiasi causa.

Si confida nella consueta cura che tutti gli Uffici interessati vorranno porre nel dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente circolare, consultabile sul portale DOPPIAVELA.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fidifolli

[Handwritten signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

UFFICIO PER L'INFORMAZIONE STATISTICA E LE BANCHE DATI ISTITUZIONALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0018031 P-4.17.1.7.1
del 10/03/2011



8600423

Alle Amministrazioni pubbliche

di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001

CIRCOLARE N. 2/2011

OGGETTO: modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre, n. 183, art. 24.

Premessa.

Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, è stata pubblicata la legge 4 novembre, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro". La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.

L'art. 24 della nuova legge riguarda le "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità". La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le novità normative sono state illustrate nella precedente circolare n. 13 del 2010, nel cui ultimo paragrafo si è fatto rinvio a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da inserire nella banca dati prevista al commi 4-6 del menzionato articolo. La norma, infatti, prevede l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati è finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In particolare, i commi 4-6 della menzionata disposizione prevedono:

"4. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all' articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall' articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell' articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell' articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell' articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili."

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i tempi e le modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalità.

1. Pubbliche amministrazioni destinatarie.

Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal comma 4 del citato art. 24 sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; si evidenzia che la comunicazione va effettuata anche qualora presso un'amministrazione non ci siano dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla norma in esame, sia per se stessi sia per prestare assistenza.

Alcune amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, hanno già provveduto ad inviare in formato cartaceo al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni in esame; anche queste dovranno procedere all'inserimento dei dati secondo le modalità previste dal comma 5 del citato art. 24 ai fini dell'adempimento normativo.

2. La comunicazione dei dati.

Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l'assistenza a persone disabili previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di affinità che lega la persona in situazione di *handicap* grave al dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di affinità è di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

Particolare attenzione va riposta nella comunicazione dei dati riguardanti l'assistenza nei confronti del figlio disabile da parte lavoratore padre e della lavoratrice madre. Il nuovo comma 3 dell'art. 33 prevede, infatti, che *"per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente"*. In particolare, le Amministrazioni devono specificare se la fruizione dei permessi è alternativa con quella dell'altro genitore dipendente o con altro parente o affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico, così come illustrato nel paragrafo 4 della Circolare n. 13 del 2010.

3. Modalità e termini di comunicazione dei dati.

La comunicazione dei dati riferiti all'anno precedente dovrà avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

La rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i dati relativi all'intero anno 2010 e, quindi, concerne situazioni regolate dalla normativa *pregressa* e situazioni soggette al nuovo regime entrato in vigore il 24 novembre. I dati debbono essere comunicati entro il 31 marzo p.v.

Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104.

Si evidenzia che la rilevazione potrà essere effettuata anche a livello periferico, rinviando a ciascuna amministrazione centrale la definizione delle unità periferiche di inserimento e il compito di individuare i soggetti responsabili in ambito decentrato. A tal fine, il sistema prevede una funzionalità dedicata all'inserimento delle unità periferiche.

Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 è possibile consultare la seguente documentazione di supporto alla procedura per l'inserimento dei dati:

- 1) Procedura di registrazione;
- 2) Manuale utente per l'inserimento dei dati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- 3) Manuale creazione unità periferiche;
- 4) Modello di raccolta dati;
- 5) Manuale comunicazione negativa.

Per l'avvio della procedura, le amministrazioni interessate dovranno procedere all'accreditamento, secondo le istruzioni presenti sul sito www.magellanopa.it/permessi104. Al fine di semplificare tale procedura ed evitare una nuova registrazione, le amministrazioni potranno utilizzare i codici di accesso, già in loro possesso, necessari per l'inserimento delle informazioni relative ai tassi di assenza e presenza del personale dipendente nella banca dati assenze del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.magellanopa.it/assenzepa). Chi non fosse dotato di tali codici di accesso, dovrà procedere con la procedura standard consultabile sul sito.

Come detto nel paragrafo 1, la comunicazione dei dati va effettuata anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità. Sul sito è possibile consultare il manuale con le modalità per effettuare la comunicazione negativa.

4. La conservazione e la divulgazione dei dati

Si rammenta che ai fini di un corretto utilizzo dei dati in base alla normativa sul trattamento dei dati, il comma 6 dell'art. 24 della legge in esame prevede che le amministrazioni, una volta provveduto a comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvedono alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato alla conservazione dei dati di cui al comma 4 del citato articolo, per una durata non superiore ai ventiquattro mesi.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta

ALL TO (2)

BANCA DATI DIPENDENTI FRUITORI DELLE AGEVOLAZIONI
EX ART.33 L. 104/92

MODULO PER L'ACCREDITAMENTO

DENOMINAZIONE
UFFICIO: _____

CODICE FISCALE UFFICIO _____

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE

COGNOME: _____

NOME: _____

CODICE FISCALE _____

RUOLO: _____

TEL. UFFICIO: _____

E-MAIL: _____

ALL. 70 (3)

DENOMINAZIONE UFFICIO:

NUMERO TOTALE DEL PERSONALE FRUTTORE DEI PERMESSI AI SENSI DELL'ART.33 DELLA LEGGE 104/92, ALLA DATA DEL 31/12/2010	NUMERO TOTALE DEL PERSONALE FRUTTORE DEI PERMESSI, AI SENSI DELL'ART.33 DELLA LEGGE 104/92, ALLA DATA DEL 30/06/2011	NUMERO TOTALE DEL PERSONALE FRUTTORE DEI PERMESSI, AI SENSI DELL'ART.33 DELLA LEGGE 104/92, AL 31/12/2010 SOTTOPOSTO A VERIFICHE ALLA LUCE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 183/2010	NUMERO TOTALE DEL PERSONALE FRUTTORE DEI PERMESSI, AI SENSI DELL'ART.33 DELLA LEGGE 104/92, ALLA DATA DEL 30/06/2011 GIÀ BENEFICIARIO DELLO STESSO ISTITUO ALLA DATA DEL 31/12/2010